ALLEGATO “A”

S T A T U T O

ART.1 Denominazione

La società è denominata: **"BLU INVESTIMENTI S.R.L.".**

Oggetto sociale

La società ha per oggetto, in Italia e all’estero, direttamente o indirettamente, per conto proprio e non nei confronti del pubblico, lo svolgimento delle seguenti attività:

1. Attività di holding e partecipazioni societarie;

L’assunzione, l’acquisizione, la detenzione, la gestione, l’amministrazione, la cessione e la valorizzazione, in via stabile o temporanea, di partecipazioni, quote, azioni, interessenze e diritti, anche di controllo o di collegamento, in società, enti, consorzi e altre organizzazioni, italiane ed estere, aventi qualsiasi forma giuridica e operanti in qualsiasi settore economico.

L’esercizio delle funzioni di indirizzo strategico, coordinamento organizzativo, amministrativo, commerciale, finanziario e gestionale delle società partecipate, controllate o collegate, nel rispetto della loro autonomia giuridica e delle disposizioni di legge applicabili.

La prestazione, in favore delle società partecipate, controllate, collegate o appartenenti al medesimo gruppo, di servizi di pianificazione strategica, organizzazione aziendale, controllo di gestione, amministrazione, contabilità, gestione delle risorse, elaborazione di dati, assistenza commerciale, supporto operativo e consulenza gestionale, nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

La costituzione, l’acquisizione, la riorganizzazione, la trasformazione, la

fusione, la scissione, la liquidazione e la dismissione di società, nonché la partecipazione a operazioni di ristrutturazione, riorganizzazione e sviluppo di gruppi societari.

2. Attività immobiliare

L'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la ristrutturazione, il recupero, la riqualificazione, la valorizzazione, la trasformazione, la demolizione, la ricostruzione, la gestione, l'amministrazione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, di beni immobili di qualsiasi natura e destinazione, ivi compresi immobili civili, commerciali, industriali, artigianali, agricoli, turistici, ricettivi, direzionali, logistici e infrastrutturali, nonché terreni, aree edificabili e diritti immobiliari.

La locazione, la sublocazione, la concessione in godimento, l'affitto e la gestione economica e patrimoniale di immobili propri, nonché la concessione e l'acquisizione di diritti reali o personali di godimento sugli stessi.

La realizzazione, anche mediante affidamento a terzi, di interventi di sviluppo immobiliare, iniziative di edificazione, recupero e riqualificazione urbanistica ed edilizia, lottizzazione di terreni, sviluppo di aree e complessi immobiliari, anche attraverso convenzioni urbanistiche e strumenti di pianificazione e attuazione previsti dalla legge.

La gestione e valorizzazione di patrimoni immobiliari propri e di società partecipate, anche attraverso operazioni di frazionamento, accorpamento, cambio di destinazione d'uso, efficientamento energetico, adeguamento funzionale e miglioramento delle prestazioni e della redditività degli immobili.

L'acquisizione, la detenzione, la gestione, la valorizzazione e la cessione di diritti immobiliari, diritti edificatori, concessioni, autorizzazioni e altri diritti

connessi a operazioni immobiliari, nel rispetto delle disposizioni applicabili.

La partecipazione, direttamente o indirettamente, a iniziative e progetti immobiliari, anche mediante costituzione o acquisizione di società veicolo, joint venture, consorzi e altre forme di collaborazione con soggetti pubblici o privati.

3. Gestione patrimoniale e operazioni finanziarie strumentali

L'amministrazione e la gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare proprio, compresa l'acquisizione, la detenzione, la gestione e la dismissione di beni, strumenti e diritti patrimoniali, esclusivamente nei limiti e con le modalità consentiti dalla legge.

L'assunzione di finanziamenti, mutui e altre forme di provvista da banche, intermediari autorizzati, soci e altri soggetti legittimati, destinati al perseguimento dell'oggetto sociale, nonché la concessione di finanziamenti e anticipazioni esclusivamente a favore di società controllate, controllanti, collegate o appartenenti al medesimo gruppo, ove consentito dalla normativa vigente.

La prestazione, nell'interesse proprio e delle società partecipate o appartenenti al gruppo e nei limiti consentiti dalla legge, di garanzie personali e reali, comprese fideiussioni, avalli, ipoteche e pegni, anche a favore di istituti di credito e altri finanziatori, purché strumentali al perseguimento dell'oggetto sociale e senza svolgimento nei confronti del pubblico di attività riservate.

4. L'effettuazione di operazioni finanziarie, commerciali, mobiliari e immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie, utili o strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, con esclusione delle attività riservate

per legge a soggetti autorizzati.

Attività accessorie e complementari

La prestazione di servizi amministrativi, organizzativi, gestionali e di supporto alle imprese partecipate e alle società del gruppo, anche attraverso la centralizzazione di funzioni e servizi comuni.

La stipulazione di contratti, convenzioni e accordi di collaborazione con soggetti pubblici e privati, italiani ed esteri, funzionali allo sviluppo delle attività sociali.

L'acquisizione, la gestione, la concessione e la cessione di marchi, brevetti, licenze, know-how, diritti di proprietà intellettuale e altri beni immateriali connessi alle attività della società o delle società partecipate.

Il compimento di ogni operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e contrattuale che sia ritenuta dall'organo amministrativo necessaria, utile o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale, purché accessoria o connessa alle attività sopra indicate e nel rispetto delle disposizioni inderogabili di legge.

Le attività sopra elencate potranno essere svolte direttamente o indirettamente, anche mediante società controllate, partecipate, collegate, consorzi, associazioni temporanee di imprese, joint venture e altri strumenti di collaborazione, in Italia e all'estero.

Resta espressamente escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di attività riservate dalla legge, tra cui la raccolta del risparmio, l'esercizio del credito, i servizi e le attività di investimento, la gestione collettiva del risparmio e ogni altra attività finanziaria o professionale soggetta ad autorizzazione, iscrizione o abilitazione, salvo che la società sia in possesso

dei requisiti e delle autorizzazioni richiesti dalla normativa vigente.

La società potrà inoltre compiere tutti gli atti e concludere tutti i contratti che l'organo amministrativo ritenga necessari, opportuni o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto dei limiti di legge.

Articolo 3

Sede

La società ha sede nel Comune di Trapani (TP).

Articolo 4

Durata

La durata della società è stabilita sino al trentuno dicembre duemilaottanta (31/12/2080).

Articolo 5

Capitale

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) ed è suddiviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art.2468 del c.c..

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c..

Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno consentito alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

I soci possono conferire, a liberazione delle quote sottoscritte anche in sede di aumento di capitale, beni in natura, con tassativa esclusione di azioni o titoli oggetto di sollecitazione all'investimento; possono altresì conferire crediti, prestazioni d'opera e servizi, che il socio si obbliga a somministrare a favore della società con le modalità e per il tempo fissato nell'atto costitutivo o dall'assemblea che delibera l'aumento di capitale; il valore dei conferimenti in natura dovrà essere oggetto di stima ai sensi dell'art.2465 C.C. come modificato dal D.Lgs. n.6 del 17/1/2003. In tali casi per la garanzia ed i rischi dei conferimenti si osservano le disposizioni degli artt.2254 e 2255 C.C..

Quando il socio sia stato autorizzato, come previsto al precedente comma, a conferire, a valere della quota sottoscritta, in tutto o in parte, prestazione d'opera e/o servizi, la quota potrà essere liberata, contro sottoscrizione dell'obbligo di conferimento, garantito nelle forme previste dall'art.2464 C.C. come modificato dal D.Lgs. n.6 del 17/1/2003, per l'importo corrispondente al valore attualizzato al T.U.S. delle prestazioni o dei servizi: per le prestazioni d'opera e i servizi fino alla concorrenza del valore, corrispondente alla quota di partecipazione al capitale assegnata, il socio d'opera non ha diritto ad alcun corrispettivo.

I conferimenti in danaro, a saldo del 25% versato all'atto costitutivo o alla sottoscrizione dell'aumento del capitale sociale, ove l'atto costitutivo o

l’assemblea dei soci non ne abbia fissato i termini e le modalità devono essere versati nelle casse sociali a semplice richiesta dell’organo amministrativo; se il 25% del conferimento in denaro, dovuto all’atto della sottoscrizione della quota in sede costitutiva o di aumento di capitale, venga assolto mediante fideiussione, nelle forme previste dall’art.2464 C.C., il corrispettivo importo in denaro deve essere versato nelle casse sociali entro 30 giorni dalla semplice richiesta dell’Organo amministrativo.

In caso di acquisto da parte della società per un corrispettivo pari o superiore al decimo di capitale sociale di crediti o servizi dai soci, entro due anni dalla costituzione, gli stessi sono esonerati dalle formalità di cui all'art.2465 del Codice Civile.

Articolo 6

Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 7

Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina.

La clausola contenuta in questo articolo intende tutelare gli interessi della società alla omogeneità della compagine sociale, alla coesione dei soci ed all'equilibrio dei rapporti tra gli stessi: pertanto vengono disposte le seguenti limitazioni per il caso di trasferimento di partecipazioni.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di

trasferimento parziale e/o anche i diritti di sottoscrizione alla stessa pertinenti.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come meglio specificato in tema di liquidazione delle partecipazioni. L’intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente solo a favore:

a) del coniuge di un socio;

b) di parenti in linea retta di un socio, in qualunque grado.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata inviata al domicilio di ciascuno di essi; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari

delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l’acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di spedizione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunziato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante. Qualora nella comunicazione sia indicato come acquirente un soggetto già socio, anche ad esso è riconosciuto il diritto di esercitare la prelazione in concorso con gli altri soci.

La comunicazione dell’intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1326 C.C. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell’altra parte.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro. Qualora non fosse raggiunto alcun accordo il

prezzo sarà determinato sulla base della disciplina sulla liquidazione delle partecipazioni contenuta nel presente statuto.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 15 (quindici) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci. Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, potrà entro lo stesso termine di 15 (quindici) giorni trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso. Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo. Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

Nel caso di vendita congiunta di quote da parte di più soci la prelazione potrà essere esercitata anche soltanto in misura proporzionale alla partecipazione di spettanza del socio che esercita la prelazione, con facoltà di scegliere quale partecipazione acquistare tra quelle oggetto di trasferimento.

Articolo 8

Morte del socio

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per successione a causa di morte.

Articolo 9

Recesso

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

a. il cambiamento dell'oggetto della società;

b. la trasformazione della società;

c. la fusione e la scissione della società;

d. la revoca dello stato di liquidazione;

e. il trasferimento della sede della società all'estero;

f. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;

g. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.;

h. l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai

sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall' articolo 2497 quater c.c..

I soci hanno altresì diritto di recedere dalla società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, comma secondo c.c..

Il diritto non può essere esercitato per i primi due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno. La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel registro imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Articolo 10

Esclusione

Sarà escluso dalla società il socio che:

(a) risulti dichiarato fallito;

(b) risulti condannato con sentenza passata in giudicato ad una delle pene interdittive di cui al Decreto Legislativo n. 231/2001.

Non appena avuta notizia dell'evento che determina l'esclusione, l'organo amministrativo comunicherà al socio la sua esclusione dalla società e provvederà ai conseguenti adempimenti.

Per la liquidazione della partecipazione del socio escluso si applicano le disposizioni di cui infra. E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

Articolo 11

Liquidazione delle partecipazioni

Nelle ipotesi di recesso od esclusione, le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il valore del patrimonio della società è determinato dall'organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al momento di efficacia del recesso, ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 c.c..

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci

proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente, fermo quanto previsto per l'ipotesi di esclusione. In questo ultimo caso si applica l'art. 2482 C.C. e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società si scioglie ai sensi dell'art. 2484 C.C. comma 1 n.5.

Articolo 12

Unico socio

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.. Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

Le dichiarazioni degli amministratori devono essere depositate entro trenta giorni dall'avvenuta variazione della compagine sociale.

Articolo 13

Soggezione ad attività di direzione e controllo

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma secondo c.c..

Articolo 14

Amministratori

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

a). da un amministratore unico;

b). da un consiglio di amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;

c). da due o più amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un consiglio di amministrazione.

Per organo amministrativo si intende l'amministratore unico, oppure il consiglio di amministrazione, oppure l'insieme di amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione.

Gli amministratori possono essere anche non soci.

Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 c.c..

Articolo 15

Durata della carica, revoca, cessazione

Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli amministratori sono rieleggibili.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio

vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero consiglio di amministrazione. Gli altri consiglieri devono, entro 10 (dieci) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Nel caso di nomina di più amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono tutti gli amministratori. Gli altri amministratori devono, entro 10 (dieci) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Articolo 16

Consiglio di amministrazione

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente.

Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto dal successivo articolo, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia

assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 17

Adunanze del consiglio di amministrazione

In caso di richiesta di almeno 2 amministratori e comunque in caso di decisioni che riguardano:

- redazione progetto di bilancio;
- redazione progetti di fusione e scissione;
- proposte di aumento di capitale;
- emissione di titoli di debito;
- acquisto o alienazione di immobili o di diritti reali immobiliari;
- iscrizione di ipoteche su beni immobili sociali.

Il consiglio di amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e revisore, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima.

Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) - che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) - che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario se nominato che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Articolo 18

Poteri dell'organo amministrativo

L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.

In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri dell'organo amministrativo.

Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente.

In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 c.c. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, comma quinto c.c..

Nel caso di consiglio di amministrazione formato da due membri, qualora gli amministratori non siano d'accordo circa la nomina e revoca di uno degli amministratori delegati, entrambi i membri del consiglio decadono dalla carica e devono entro 8 (otto) giorni sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo organo amministrativo.

Nel caso di nomina di più amministratori, al momento della nomina i poteri di amministrazione possono essere attribuiti agli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione possono essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intendono attribuiti agli amministratori disgiuntamente tra loro.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli amministratori non possono compiere alcuna operazione.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più amministratori, in caso di opposizione di un amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i soci.

Articolo 19

Rappresentanza

L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati. Nel caso di nomina di più amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 20

Compensi degli amministratori

Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. I soci possono inoltre assegnare agli amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In mancanza di determinazioni dei soci, le cariche degli amministratori si intendono gratuite.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal consiglio di amministrazione al momento della nomina.

Articolo 21

Organo di controllo

Ai sensi dell'art.2477 del Codice Civile, l'organo di controllo della società è costituito da un Sindaco Unico o da un Collegio Sindacale formato da tre o cinque membri, secondo quanto stabilito con la delibera di nomina. In questo caso spetta all'Assemblea indicare in Presidente.

Nei casi di non obbligatorietà per legge di un organo di controllo, la scelta tra Collegio Sindacale o Sindaco Unico viene effettuata con decisione dei soci.

In ogni caso, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2397 a 2409 C.C. e la normativa vigente in materia di organi di controllo.

Le riunioni dell'organo di controllo possono tenersi anche con mezzi di telecomunicazione; in tal caso si applicano le disposizioni previste nello

statuto in materia di organo amministrativo.

Sia nel caso in cui la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria, sia nel caso in cui sia obbligatoria per legge, l'organo di controllo è obbligatoriamente costituito dal Collegio Sindacale.

Qualora venisse nominato un Collegio Sindacale obbligatorio, la revisione legale dei conti è esercitata dall'organo di controllo, che deve essere composto esclusivamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Con decisione dei soci, la revisione legale dei conti può essere affidata, in alternativa all'organo di controllo, ad un revisore legale o ad una società di revisione, iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti deve essere necessariamente affidata ad un revisore legale o ad una società di revisione, qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

Per la revisione legale dei conti si applicano le disposizioni previste in tema di società per azioni e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e relative disposizioni di attuazione.

Articolo 22

Cause di ineleggibilità e di decadenza

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2399 c.c.

Qualora la nomina dei sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell’art.2477 c.c., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall’ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’art.2382 c.c.. Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di

Giustizia, si applica il secondo comma dell'art.2399 c.c..

Articolo 23

Cessazione dalla carica

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinunzia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

Articolo 24

Competenze e doveri del Collegio Sindacale

L'Organo di Controllo ha i doveri e i poteri di cui agli artt.2403 e 2403 - bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli artt.2406, 2407 e 2408, primo comma c.c. Delle riunioni del Organo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dell'Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti. Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

Il collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione

potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 25

Revisore

Qualora la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

Non può essere nominato revisore, e se nominato decade, chi si trova nelle condizioni previste dal primo comma dell'art. 2409-quinquies c.c.. Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.

Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico. L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

Il revisore svolge funzioni di controllo contabile sulla società; si applicano le disposizioni contenute negli artt.2409 - ter e 2409 - sexies c.c.. Il revisore è tenuto a redigere la relazione prevista dall’art.2429, comma secondo c.c..

Articolo 26

Decisioni dei soci

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

a-. l’approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;

b-. la nomina degli amministratori e la struttura dell’organo amministrativo;

c-. la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale o del revisore;

d.- le modificazioni dello statuto;

e.- la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell’oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

f.- la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l’acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel registro delle imprese.

Articolo 27

Diritto di voto

Hanno diritto di voto i soci risultanti dal Registro delle Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell’articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 28

Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto.

Salvo quanto previsto dal successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del

consenso espresso per iscritto. La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 29

Assemblea

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 27 lettere d), e) ed f), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori, un numero di soci che rappresentano almeno un terzo capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'assemblea deve essere convocata dall’organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l’assemblea può essere convocata dal collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio. L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto

giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 30

Svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione (nel caso di nomina del consiglio di amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti. Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L’assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione se nominato che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che sia totalitaria) i luoghi audio e o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il presidente ed il segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Articolo 31

Deleghe

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il

nome del rappresentante con l’indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E’ ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

La rappresentanza può essere conferita ad amministratori, ai sindaci o al revisore, se nominati.

Articolo 32

Verbale dell'assemblea

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario se nominato o dal notaio. Il verbale deve indicare la data dell’assemblea e, anche in allegato, l’identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l’identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente in ordine alla regolarità della costituzione e dello svolgimento dell'assemblea. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all’ordine del giorno. Il verbale dell’assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 33

Quorum costitutivi e deliberativi

L'assemblea, sia in prima sia in seconda convocazione delibera - ovvero la

decisione dei soci è presa, se assunta con consultazione scritta o con consenso espresso per iscritto con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino il cinquantuno per cento del capitale sociale.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge o in virtù del presente statuto il diritto di voto della partecipazione è sospeso (ad esempio in caso di conflitto di interessi o di socio moroso) si applica l'articolo 2368, 3° comma c.c..

Articolo 34

Bilancio e utili

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale ovvero entro centottanta giorni qualora particolari esigenze, relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedano: in quest'ultimo caso peraltro gli amministratori devono segnalare nella loro relazione (o nella nota integrativa in caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Articolo 35

Finanziamenti dei soci

La società potrà acquisire dai soci versamenti ovvero finanziamenti con obbligo di rimborso, la cui concessione è peraltro libera. In caso di versamenti in conto capitale le relative somme potranno essere destinate a copertura di eventuali perdite ovvero ad aumento del capitale, previa delibera dell'Assemblea straordinaria.

Articolo 36

Scioglimento e liquidazione

La società si scioglie per le cause previste dalla legge e pertanto:

a.- per il decorso del termine;

b.- per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;

c.- per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

d.- per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482 ter c.c.;

e.-. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;

f. - per deliberazione dell'assemblea;

g. per le altre cause previste dalla legge.

In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà

uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;

- in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 37

Clausola Compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti del distretto ove ha sede la società, il quale provvederà alla nomina entro 30 giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società. La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro, il quale dovrà decidere entro 120 giorni dalla nomina, in via irrituale e secondo equità.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti. Il medesimo determinerà anche come ripartire le spese dell'arbitrato.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse

da e contro amministratori, liquidatori e sindaci, che abbiano oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

L'introduzione e la soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi 90 giorni, esercitare il diritto di recesso.

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio TRAPANI-TP: aut. n. 12893/97 del 26.6.1997

il sottoscritto Ferrante Antonio nato a Erice il 27/08/1971 Cod. Fisc. FRRNTN71M27D423Y dichiara, consapevole delle responsabilita' penali previste ex art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di falsa o mendace dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del medesimo decreto, che il presente documento e' stato prodotto mediante copia informatica del documento in origine informatico e che ha effettuato con esito positivo il raffronto tra lo stesso e il documento originale." (artt. 23 bis, comma 2, ultimo capoverso, del d.lgs 82/2005 e 6 del d.p.c.m. 13 novembre 2014)